



COMUNE DI SAINT-MARCEL

Regione Autonoma Valle d'Aosta

COMMUNE DE SAINT-MARCEL

Région Autonome Vallée d'Aoste

COPIA

C.C. Nr. 5 04/03/2013	Oggetto: Determinazione in merito ai tributi e alle tariffe per l'anno 2013
--	---

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemilatredici** addì **quattro** del mese di **marzo** alle ore **16.00** nella sala delle adunanza consiliari, convocato per decisione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Cognome e Nome	Presente
1. CRETIER Roberto - Sindaco	Si
2. NOUSSAN Osvaldo - Vice Sindaco	Si
3. ZUBLENA Enrica - Assessore	Si
4. LANTELME Corrado - Assessore	Si
5. SOLERTE Jean-Michel - Assessore	No
6. NOUCHY Romano Lucio - Assessore	No
7. BLANC Romilda - Consigliere	Si
8. GRANGE Antonella - Consigliere	Si
9. POLITO Carmelo - Consigliere	Si
10. DROZ Gianfranco - Consigliere	Si
11. DROZ Fabio - Consigliere	Si
12. ARTAZ Lara - Consigliere	Si
13. BERTHOLIN Luca - Consigliere	Si
14. BLANC Paolo - Consigliere	Si
15. GALLIZIOLI Erika - Consigliere	Si
	Totale Presenti: 13
	Totale Assenti: 2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Ubaldo CERISEY il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CRETIER Roberto nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattativa dell'oggetto sopra indicato.

PARERE DI LEGITTIMITÀ ai sensi dell'art. 49bis della L.r. 07.12.1998, n.54:

PARERE FAVOREVOLE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Ubaldo CERISEY

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA ai sensi dell'art. 3 comma 3° del regolamento comunale di contabilità:

PARERE FAVOREVOLE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Ubaldo CERISEY

OGGETTO:

Determinazione in merito ai tributi e alle tariffe per l'anno 2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 53, comma 16 della legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001 n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 9, comma 1, lettera c) del Regolamento Regionale n. 1/99, il quale dispone che vengano allegati al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali vengono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni;

ATTESO, altresì, che il suddetto articolo prevede che per i servizi a domanda individuale la deliberazione stabilisca, oltre alle tariffe, anche il tasso di copertura in percentuale del costo complessivo di gestione dei servizi stessi che si intende assicurare con i proventi degli utenti e con contributi a specifica destinazione;

RAMMENTATO ancora che l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella Legge 26 aprile 1983, n. 131, impone ai Comuni l'obbligo di definire, non oltre la data della deliberazione del Bilancio, la misura percentuale di copertura dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che vengono finanziati da tariffe o contribuzioni;

VISTI gli articoli 21 e 23 della l.r. 7.12.1998, n. 54;

VISTO lo Statuto comunale, come modificato con deliberazione del Consiglio comunale **n. 50 del 27/10/2010**, e in particolare, l'art. 10 lettera g) che stabilisce che il Consiglio comunale è competente a determinare le tariffe, le tasse e le imposte comunali;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 24.02.2012 avente ad oggetto la Determinazione in merito ai tributi e alle tariffe per l'anno 2012;

PRESO ATTO che il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, riporta:

*“Per l'anno 2013 è differito al **30 giugno 2013** il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.*

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 21.11.2012 relativa a *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aosta. Legge Finanziario per gli anni 2013/2015. Modificazioni di leggi regionali”* e l'art. 8 comma 15 che prevede che gli Enti Locali approvino il Bilancio di Previsione Pluriennale 2013/2015 entro il 28.02.2013;

SENTITO il Sindaco il quale afferma che tranne che per quanto concerne la TARES si propone di mantenere invariate per l'anno 2013 tutte le tariffe e i tributi;

DATO ATTO che occorre, procedere alla determinazione delle tariffe ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2013/2015 ed alla contestuale verifica della congruità delle stesse in relazione alla normativa vigente e alle poste inserite nello schema di bilancio;

RITENUTO opportuno che il Consiglio comunale proceda alla determinazione di tariffe, tasse ed aliquote dei tributi comunali per l'anno 2013;

RITENUTO di poter analizzare singolarmente le varie tariffe e tributi:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU):

CONSIDERATO che il [D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23](#), recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito agli articoli 8 e 9 la nuova imposta municipale propria a decorrere dal 2014 ma il Governo Monti, con [D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), ha anticipato, in via sperimentale, la decorrenza della suddetta imposta al 2012 per renderla applicabile, a regime, dal 2015;

PREMESSO pertanto che:

- l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con Legge n. 214 del 2011 ha disposto l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e che l'imposta è stata applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale in base alle disposizioni contenute in tale decreto e, in quanto compatibili, agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sul federalismo fiscale;
- l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa ove per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei c. 4 e 5 del citato art. 13;

CONSIDERATO altresì che:

- la base imponibile su cui calcolare l'imposta è rivalutata applicando alle rendite catastali i moltiplicatori indicati al comma 4 dell'art. 13 citato;
- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e che i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti;

- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che i Comuni possono stabilire che l'importo di euro 200 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; per gli anni 2012 e 2013 la predetta detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo di detta maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare l'importo massimo di € 400,00;
- l'aliquota dello 0,2 per cento, prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con legge 26 febbraio 1994, n. 133 possa essere ridotta fino allo 0,1 per cento;
- Allo Stato era riservata per l'anno 2012 una quota dell'I.M.U. pari allo 0,38% su tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale. Tale quota andava versata allo Stato direttamente dai contribuenti e pertanto il previsto gettito non era conteggiato tra le entrate dell'Ente. Oltre a tale quota il Comune doveva versare allo Stato, attraverso la Regione Valle d'Aosta, una ulteriore quota pari al maggior gettito stimato del Comune.
- A partire dall'anno 2013, l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità 2013), ha recato alcune sostanziali modifiche all'art. 13 del D.L. n. 201/2011 in materia di imposta municipale propria, prevedendo, in particolare, la soppressione della quota da riservare allo Stato per tutti gli immobili, con l'esclusione degli immobili classificati nel gruppo catastale D, il cui gettito va interamente riservato allo Stato (con la sola possibilità per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% su tale categoria di immobili). Peraltro, per quanto riguarda gli enti locali della Valle d'Aosta, la lettera h) del succitato art. 1, comma 380, della legge 228/2012, recita: "Il comma 17 dell'art. 13 del decreto legge 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano". Tale comma prevede che le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Gli enti locali della Valle d'Aosta hanno richiesto, per il tramite del Celva, apposito parere alla Presidenza della Regione Valle d'Aosta circa gli effetti delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità ed, in particolare, dall'ultima disposizione citata. La Presidenza della Regione, con nota prot. n. 2392/DEL del 25.01.2013, ha comunicato di aver avviato un confronto con le altre regioni interessate per effettua-

re le prime valutazioni sull'effettiva portata delle nuove disposizioni. Quel che appare chiaro è che, come già avvenuto nell'anno 2012, la Regione dovrà accantonare anche per l'anno 2013 una somma corrispondente al maggior gettito I.M.U. che i Comuni riscuoteranno per effetto della disposizione di cui all'art. 1, comma 380, della l. 228/2012. Peraltro al momento non è ancora stato definito (e nella normativa manca ogni indicazione) l'importo di tale trattenuta, nonché le modalità di calcolo della stessa. Pertanto, in attesa di chiarimenti e note esplicative (nonché dell'eventuale esito del ricorso alla Corte costituzionale promosso dalla Regione avverso l'art. 13, comma 17, del d.l. 201/2011) circa le modalità di applicazione della trattenuta per l'anno 2013 sul maggior gettito I.M.U., si stabilisce di mantenere anche per l'anno 2013 le stesse modalità di applicazione dell'I.M.U. stabilite per l'anno 2012.

RILEVATO che i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT **sono esenti** dall'imposta municipale propria;

RITENUTO di dover definire per il **2013** le aliquote dell'imposta municipale propria invariate rispetto al 2012 nella seguente misura:

- **Abitazione principale** e relative pertinenze (classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna di queste categorie): **4,00 %**
- Altri immobili : **7,60 %**
- Aree edificabili: **7,60 %**
- aliquota ridotta per fabbricati concessi in *uso gratuito per immobili adibiti ad abitazione principale e pertinenze* (considerando una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7) a parenti in linea retta di primo grado **6,00 %**
- aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: **Esenti**
- Detrazioni: **€ 200,00** per l'abitazione principale e relative pertinenze, elevati per gli anni 2012 e 2013 di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche se non fiscalmente a carico.

T.A.R.E.S.

- Le tariffe e le modalità di applicazione della stessa verranno definite in un successivo punto dell'ordine del giorno.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

- La decisione sull'applicazione dell'imposta sarà definita in una prossima seduta consigliare.

T.O.S.A.P.

VISTO il vigente regolamento adottato con deliberazione del consiglio Comunale n. 13 del 19 maggio 1994;

VISTO l'art. 51 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 che abolisce la T.O.S.A.P. dal 01.01.1999;

VISTO l'art. 31, comma 14, della legge 23.12.1998, n. 448 che stabilisce che la lettera a) del comma 2 del suddetto articolo 51 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 è abrogato;

PRESO ATTO pertanto che la TOSAP non è stata abolita e ritenuto opportuno non modificare tale tassa;

DATO ATTO che si rende necessario confermare i criteri del 2010 di distribuzione graduazione e determinazione della tariffa superficie anche per il 2013;

IMPOSTA PUBBLICITA' E SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

VISTI:

- il decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, capo primo, riguardante l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto delle pubbliche affissioni;
- il Decreto Presidente del consiglio dei Ministri 16 febbraio 2001 con il quale sono state rideterminate le tariffe per l'imposta sulla pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D. Leg.vo n. 507/1993;
- l'art. 62 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione Consigliere n. 33 del 28.10.2004

VISTA la convenzione per l'esercizio associato della funzione comunale, approvata con deliberazione di Consiglio n. 28 in data 27.12.2001;

VISTA altresì, la delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 28.10.2004 avente ad oggetto la modificazione della Convenzione con la comunità montana per la gestione associata del servizio di applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui alla deliberazione n. 28 del 27.12.2001;

ACCERTATO che a livello regionale su iniziativa del Celva è stata predisposta una bozza di Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e il relativo piano generale degli impianti che tiene conto di tutte le nuove disposizioni di legge in modo da uniformare in tutti i comuni la gestione dell'imposta e la riscossione del diritto;

PRESO ATTO che detto nuovo regolamento sarà sottoposto nei prossimi mesi all'approvazione del Consiglio ;

RITENUTO pertanto opportuno di non aumentare per l'anno 2013 le tariffe relative all'imposta di pubblicità e servizio pubbliche affissioni;

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

VISTA la l.r. n. 27/1999 e s.m.i. recante: “Disciplina dell’organizzazione del servizio idrico integrato”;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 4149 del 2/12/2005, recante ad oggetto “Applicazione della legge regionale n. 27/99 e s.m.i. – Approvazione del metodo per la definizione delle componenti di costo del servizio idrico integrato”, e ravvisata la necessità di rispettare le prescrizioni di legge (l.r. n. 27/99) che impongono la copertura del 100% dei costi di gestione e del 100% dei costi di investimento del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione);

VISTO il Regolamento Comunale per l’acquedotto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 23/03/1992;

DATO ATTO che il sub-Ato Mont Emilius Piana di Aosta, nell’ambito del servizio idrico integrato, ha comunicato ai Comuni le tariffe di riferimento relative ai servizi di depurazione e di fognatura dal medesimo gestito, calcolate in base ai metri cubi di acqua erogati da tutti i comuni del comprensorio a fronte dei costi sostenuti, fissando la depurazione in € 0,44/mc, Iva al 10% esclusa, e la fognatura in € 0,04/mc, Iva al 10% esclusa, ove le corrispondenti tariffe ad oggi applicate dal Comune di Saint-Marcel sono pari rispettivamente ad € 0,44/mc Iva al 10% esclusa e € 0,09/mc Iva al 10% esclusa;

ESAMINATA la previsione dei costi per la gestione del servizio idrico integrato per l’esercizio 2013 e ritenuto pertanto di mantenere invariate le tariffe dei servizi acquedotto, depurazione e fognatura in considerazione del fatto che la previsione del gettito complessivo del servizio idrico integrato per l’anno 2013 garantisce la copertura al 100% dei costi di gestione del servizio stesso per l’anno corrente;

DIRITTI DI SEGRETERIA:

VISTO l’articolo 10, comma 10, del D.L. 18.01.1993, n. 8, convertito in legge 19.03.1993, n. 68;

VISTA la legge finanziaria dello Stato 30.12.2004, n. 311, con la quale, tra l’altro, è stato modificato il D.L. 18.01.1993, n. 8, all’articolo 10 “Disposizioni fiscali e tariffarie” che stabiliva l’istituzione dei diritti di segreteria sull’autorizzazione edilizia, nonché sulla denuncia di inizio attività da un valore minimo di € 51,65 ad un valore massimo di € 516,46;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 12.09.2005, oggetto: Adegua-mento dei valori dei diritti di segreteria relative alle denunce di inizio attività” con la quale sono stati modificati i diritti di segreteria per le denunce di inizio attività in attuazione della legge finanziaria;

RITENUTO opportuno mantenere invariati i diritti di segreteria per l’anno 2013;

ADDIZIONALE I.R.P.E.F.:

RICHIAMATO il D. Lgs. 28.09.1998, n. 360, così come modificato dalla legge 13.05.1999, n. 133, con il quale è stata istituita l’addizionale I.R.P.E.F. a decorrere dal 1° gennaio 1999;

VISTI in particolare i commi 2 e 3 dell'articolo 1 del sopracitato D.Lgs. che stabiliscono:

1. con Decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917;
2. I Comuni possono deliberare, entro il 31 dicembre, la variazione dell'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo, con deliberazione da pubblicare per estratto nella Gazzetta Ufficiale entro 30 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio. La variazione non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La suddetta deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza del decreto di cui al comma 2.

PRESO ATTO che l'adozione del provvedimento di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98 non è un atto di autonomia della finanza locale, intesa quest'ultima quale capacità di determinare le risorse per far fronte alle spese derivanti dalla propria attività, ma semplicemente il trasferimento della responsabilità di una maggiore tassazione dei redditi dei cittadini sulle singole amministrazioni comunali. La spesa che sarà finanziata, infatti è una parte di quella che attualmente è sostenuta dallo Stato per l'erogazione di servizi già finanziati attraverso le imposte versate dai cittadini;

CONSIDERATO che l'approvazione della variazione dell'aliquota addizionale IRPEF sarebbe un provvedimento in netto contrasto con la politica di contenimento dei costi, infatti finanziando parte dei servizi decentrati dallo Stato agli enti locali attraverso un incremento dell'imposizione fiscale, ancorché stabilito a livello locale, si ha un aumento del costo complessivo dei servizi già esistenti;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, che il costo di tutti i servizi resi ai cittadini non debba aumentare in seguito al decentramento amministrativo e che debbano semplicemente essere ripartite diversamente le risorse che già attualmente derivano dal prelievo fiscale dell'IRPEF e ritenuto pertanto non opportuno variare l'aliquota addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ;

RITENUTO di non applicare l'addizionale IRPEF di cui all'art. 1 comma 3, del D. Lgs. 360/98 per l'anno 2013 e di chiedere che in sede di riparto si tenga conto delle nuove funzioni delegate agli enti locali e, di conseguenza, vengano anche trasferite le risorse necessarie a farvi fronte senza che aumenti il loro costo complessivo;

PRESO ATTO che i servizi gestiti dal Comune per i quali sono previste delle tariffe sono i seguenti:

1. **SERVIZIO FOTOCOPIE** per il quale si ritiene di mantenere le tariffe invariate:
 - formato A4 € 0,15
 - formato A3 € 0,30

- Alle varie associazioni e consorzi di miglioramento fondiario presenti nel comune e ai consiglieri comunali per quanto rientra nelle loro competenze gratuito

2. **RILASCIO ESTRATTI DI MAPPA**: per il quale si ritiene di mantenere le tariffe invariate:

- Per ogni copia formato A4 € 1,00

3. **TRASPORTO ALUNNI** quota mensile invariata rispetto l'anno precedente a:

€ 17,00

4. **SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA**, tariffe invariate rispetto l'anno precedente:

- Quota fissa mensile € 35,00
- Quota relativa al mese di settembre € 25,00
- Quota giugno (per la scuola primaria) € 10,00
- Quota fissa mensile per spuntino (alunni che non usufruiscono della refezione) € 10,00
- Quota annua progetto "Tempo mensa" (scuola primaria) € 20,00
- Quota pasto € 2,50

5. **SERVIZI CIMITERIALI** con le seguenti tariffe in :

- Loculo € 150,00
- Urna (funeraria e ossario) € 80,00
- Fossa € 300,00
- **Tomba di famiglia**
 - Loculo € 150,00
 - Urna € 80,00
 - Fossa € 215,00

PRESO ATTO altresì atto che il comune concede in uso dietro corresponsione di canone o tariffa i seguenti beni immobili:

1. **SALE di proprietà COMUNALE**

Importo orario € 5,00

2. **SALA GINNICO RICREATIVA** per la quale si ritiene di mantenere invariate le tariffe del 2010 prevedendo la gratuità del servizio per l'utilizzo della palestra

da parte delle associazioni che ricevono una contribuzione sull'attività da parte del comune :

- Importo orario (per associazioni presenti nel Comune) € 2,50/h
- Importo orario (per altre associazioni) € 10,00/h
- Importo a partita e/o giornaliero € 60,00

3. **CAMPO SPORTIVO** per il quale si ritiene di mantenere invariata la tariffa del 2010:

- Importo mensile € 100,00
- Importo a partita e/o giornaliero € 50,00

4. **BEACH VOLLEY** A partire dall'estate 2010 nell'area sportiva comunale in località Lillaz è stato realizzato un campo di Beach-Volley, per incentivarne l'utilizzo si ritiene opportuno di consentirne l'utilizzo gratuito.

5. **FRUIZIONE TAVOLI DELL'AREA PIC NIC IN LOCALITA' DRUGES** si ritiene di mantenere invariato il costo :

- Per ogni tavolo occupato durante il periodo di apertura dell'area attrezzata € 5,00

6. **LOCAZIONE POSTI AUTO:**

VISTO il regolamento per la gestione dei posti auto coperti di proprietà comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 13 del 11.04.2011;

- si ritiene di mantenere la stessa tariffa del 2012 in un'unica rata annuale anticipata entro la fine del primo mese di decorrenza della locazione.(tariffa mensile € 20,00) € 240,00

7. **CONCESSIONI CIMITERIALI** si ritiene di mantenere invariati i canoni:

- Concessione di area per 99 anni per tomba di famiglia al mq € 160,00
- Concessione e/o rinnovo trentennale di loculo € 2.120,00
- Concessione e/o rinnovo trentennale di celletta ossario € 160,00
- Concessione e/o rinnovo trentennale di urna cineraria € 260,00

PRESO ATTO che il segretario comunale, ai sensi della normativa vigente, ha espresso parere favorevole di legittimità e di regolarità contabile;

Con votazione palese unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA

1. **di determinare** per l'anno 2013 in merito alle tariffe, ai tributi e ai servizi comunali quanto segue:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), le seguenti aliquote:

- Abitazione principale e relative pertinenze (classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna di queste categorie): **4,00 %**
- Altri immobili: **7,60 %**
- Aree edificabili: **7,60 %**
- Aliquota ridotta per fabbricati concessi in *uso gratuito per immobili adibiti ad abitazione principale e pertinenze* (considerando una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7) a parenti in linea retta di primo grado **6,00 %**
- Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: **Esenti**
- Detrazioni: **€ 200,00** per l'abitazione principale e relative pertinenze, elevati per gli anni 2012 e 2013 di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche se non fiscalmente a carico.

T.O.S.A.P. (TAssa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche) tariffe invariate rispetto al 2011:

PARTE I - OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE - CRITERI DI DISTRIBUZIONE GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA - SUPERFICIE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee, aumentata del 20%.
4. La tassa è graduata, a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto le strade, gli spazi e le aree sulla quale sono state classificate in n. 2 categorie
5. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in mq. o ml. Le frazioni inferiori al mq. od al ml. sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al mq. od

al ml., la tassa si determina automaticamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo, effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

6. Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10%.
7. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:
 - del 50% sino a 1000 mq;
 - del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino al 1.000 mq;
 - del 10% per la parte eccedente 1.000mq.
8. La tassa è determinata in base alle misure previste dalle successive parti II, III, IV e V.

PARTE II - OCCUPAZIONI PERMANENTI

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alle seguenti misure di tariffa:

N.	OCCUPAZIONE – CARATTERISTICHE	TARIFFE	
		1°	2°
1.	Occupazione ordinaria del suolo comunale per mq. €	17,56	12,29
2.	Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico - (Riduzione 30%) per mq. €	5,27	3,69
3.	Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico - (Riduzione obbligatoria al 30%) per mq. €	5,27	3,69
4.	Passi carrabili:		
4.1.	Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata (Riduzione obbligatoria al 50%) per mq. €	8,78	6,15
4.2.	Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali - (Riduzione al 50%) per mq. €	8,78	6,15
4.3.	Passi costruiti direttamente dal Comune: - Superficie fino a mq. 9 soggetta a tariffa ordinaria intera; Oltre mq. 9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10%; (Riduzione obbligatoria del 50%) per mq. €	8,78	6,15
4.4.	Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario - (Riduzione al 10%) per mq. €	0,88	0,61
4.5.	Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburante - (Riduzione al 30%) per mq. €	5,27	3,69
5.	Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata per mq. €	8,78	6,15

PARTE III - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie di cui al n. 4 della parte I. in rapporto alla durata della occupazione. I tempi di occupazione sono indicati nel regolamento deliberato dal Comune. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 30%.

La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui alla seguente tariffa:

N.	OCCUPAZIONE – CARATTERISTICHE	TARIFFE	
		1°	2°
2.1.	Occupazione ordinaria del suolo comunale per mq. €	1,03	0,72
2.2.	Occupazioni ordinarie di spazi soprastanti e sottostanti al suolo comunale - (Riduzione 30%) per mq. €	0,72	0,51
2.3.	Occupazione con tende e simili. Riduzione tariffa del 30%. Tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stata corrisposta la tassa per mq. €	0,72	0,51
2.4.	Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello		

	spettacolo viaggiante - (Aumento del //%)	per mq. €	1,03	0,72
2.5.	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto - (Riduzione del 50%)	per mq. €	0,52	0,36
2.6.	Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - (Riduzione dell'80%)	per mq. €	0,21	0,14
2.7.	Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune - (Aumento/Riduzione del //%)	per mq. €	1,03	0,72
2.8.	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia - (Riduzione del 50%)	per mq. €	0,52	0,36
2.9.	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive - (Riduzione della tariffa ordinaria dell'80%)	per mq. €	0,21	0,14
2.10	Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante convenzione (a tariffa ridotta del 50%)	per mq. €	0,52	0,36

PARTE IV - OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

- Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione di reti per l'erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché seggiovie e funivie sono tassati in base alle tariffe stabilite con la presente deliberazione.
- La tassa è determinata forfettariamente in base al numero delle utenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento con il minimo di € 516,46.
- Tariffa relativa alle occupazioni permanenti:

N.	OCCUPAZIONE – CARATTERISTICHE	TARIFFE		
		1°	2°	
3.1.	Occupazione del sottosuolo a del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse: la tassa è determinata con criteri di cui al par. 2. e per utenza	€	0,77	0,77
3.2.	Occupazioni con seggiovie e funivie: fino ad un massimo di 5 km lineari	€	51,65	36,15
	tassa annua Per ogni Km o frazione superiore a 5 Km maggiorazione della tassa annua	€	5,27	3,69

- Per la costituzione a cura del Comune di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti e dovuto agli utilizzatori, oltre alla tassa di cui al punto 3, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.

IMPOSTA PUBBLICITA' E SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Mantenere le tariffe in vigore le tariffe approvate con delibera n.116 del 25.11.2005:

PARTE I - TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

1. PUBBLICITA' ORDINARIA

1.1 - Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie:

per anno solare	Fino a mq. 5.50	€	11,36
	Tra mq. 5.50 e 8.50	€	17,04
	Oltre mq. 8,50	€	22,72
Non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione di mese	Fino a mq. 5.50	€	1,14
	Tra mq. 5.50 e 8.50	€	1,70

Oltre mq. 8,50 € 2,27

Per durata superiore a tre mesi e inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

1.2 - Pubblicità ordinaria in forma luminosa o illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1, per ogni metro quadrato di superficie:

per anno solare	Fino a mq. 5.50	€	22,72
	Tra mq. 5.50 e 8.50	€	28,40
	Oltre mq. 8,50	€	34,08
Non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione di mese	Fino a mq. 5.50	€	2,27
	Tra mq. 5.50 e 8.50	€	2,84
	Oltre mq. 8,50	€	3,41

Per durata superiore a tre mesi e inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

2 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

2.1 - Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofiltranviarie, battelli, barche o simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie:

Per anno solare	€	11,36
Non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione di mese	€	1,14

- Per durata superiore a tre mesi e inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare. Qualora la suddetta pubblicità venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 1, sono dovute le maggiorazioni dell'imposta base ivi previste.

2.1.1 - Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2 - Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto: l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.	€	74,36
b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.	€	49,57
c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie	€	24,78

- Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

- Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base d'imposta è maggiorata del 100% in conformità all'art. 7, c. 7 del D.Lgs. 507/1993.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq.

E' obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

3 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

3.1 - Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa:

Per anno solare	€	33,05
Non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione di mese	€	3,30

per durata superiore a tre mesi e inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

3.2 - Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

4 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schemi e pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

per ogni giorno	€	2,06
per durata superiore a 30 giorni si applica:		
	€	2,06
per i primi 30 giorni la tariffa per giorno di	€	1,03
dopo tale periodo la tariffa giornaliera di		

5 - PUBBLICITA' CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a:

€ 11,36

6 - PUBBLICITA' CON AEROMOBILI

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l'imposta nella seguente misura:

€ 49,57

7 - PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di:

€ 24,79

8 - PUBBLICITA' VARIA

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di:

€ 2,06

9 - PUBBLICITA' A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è la seguente:

€ 6,19

PARTE II - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1 - MISURA DEL DIRITTO

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

1.1 per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70X100 e per i periodi di seguito indicati:

no	€	1,03
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o fra- zione	€	0,30

1.2 per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%;

1.3 per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%;

1.4 per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%;

2 - AFFISSIONI D'URGENZA

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne

dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di € 25,82 per ogni commissione.

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO tariffe invariate rispetto al 2012:

SERVIZIO ACQUEDOTTO

Utenze domestiche e assimilati

(abitazioni, esercizi pubblici e commerciali, uffici, ecc.)

tariffa agevolata fino a 60 mc. € 0,10/mc

tariffa base oltre 60 mc. € 0,20/mc

Utenze non domestiche

(stabilimenti, officine, laboratori, impianti, ecc)

tariffa base € 0,25/mc

Uso zootecnico

(stalle, pollai, ecc)

tariffa base riduzione del 50% € 0,07/mc

Quota fissa annua

(per ogni utenza in relazione ai costi di gestione)

€ 13,00

SERVIZIO DI FOGNATURA

Tariffa unica

€ 0,09/mc

Calcolata sul consumo di acqua risultante dalla lettura del contatore.

Per gli utenti degli acquedotti consorziali o privati, anche se già allacciati all'acquedotto comunale, la tariffa è calcolata sulla base del consumo pro capite standard previsto dalla Regione di mc.60, salvo che l'utente decida, su presentazione di apposita domanda al Comune, di installare a proprie spese apposito contatore per la rilevazione puntuale del consumo di acqua.

SERVIZIO DI DEPURAZIONE

Tariffa unica

€ 0,44/mc

Calcolata sul consumo di acqua risultante dalla lettura del contatore.

Per gli utenti degli acquedotti consorziali o privati, anche se già allacciati all'acquedotto comunale, la tariffa è calcolata sulla base del consumo pro capite standard previsto dalla Regione di mc. 60, salvo che l'utente decida, su presentazione di apposita domanda al Comune, di installare a proprie spese apposito contatore per la rilevazione puntuale del consumo di acqua.

DI DARE ATTO che il costo di copertura del SII è pari a :

E = € 78.000,00

U = € 78.000,00

= 100%

DIRITTI DI SEGRETERIA E SERVIZI PUBBLICI COMUNALI D'UFFICIO

1) Diritti di segreteria sulle certificazioni rilasciate dal Comune:

Certificati in carta libera € 0,26

Certificati in bollo € 0,52

Diritto di rilascio carta d'identità € 5,42

2) Diritti di segreteria di cui all'art.16 comma 10, del D.L. 20.05.1992, N.289:

- a) Certificati di destinazione urbanistica previsti dall'art. 18,2° comma, della L.28.02.1985, n. 47:
- | | |
|-------------------------|---------|
| fino a 5 numeri | € 11,00 |
| per ogni numero in piu' | € 1,00 |
| fino a un massimo | € 52,00 |
- b) Autorizzazioni di cui all'art. 7 del D.L. 23.01.1982, n. 9 come convertito nella L. 25.03.1982, n. 84 € 11,00
- c) Autorizzazione per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 31 – 1° comma - lettera b) della L. 05.08.1978 n. 457 e **Dichiarazioni di inizio attività** € 52,00
- d) Autorizzazione per l'attuazione di piani di recupero di iniziativa dei privati di cui all'art. 30 della legge 05.08.1978, n. 457 € 26,00
- e) Autorizzazione per la lottizzazione di aree di cui all'art. 28 della legge urbanistica 17.08.1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni € 52,00
- f) Certificati e attestazioni in materia urbanistico edilizia € 11,00

3) Diritti di segreteria di cui all'art.10, comma 10, del D.L. 18.01.1992 n.8, come convertito nella Legge 68/93, relativi alle concessioni edilizie:

- a) Concessioni edilizie ad uso abitativo per ogni alloggio € 26,00
- b) Concessioni edilizie ad uso non abitativo € 52,00

4) Servizio di fotocopia:

tariffa a titolo rimborso spese :

formato A4 € 0,15

formato A3 € 0,30

Alle varie associazioni e consorzi di miglioramento fondiario presenti nel Comune e ai Consiglieri Comunali per quanto rientra nelle loro competenze

gratuito

5) Rilascio estratti di mappa:

Per ogni copia formato A4 € 1,00

TRASPORTO ALUNNI si ritiene di mantenere la tariffa per la quota mensile invariata a:

€ 17,00

DI DARE ATTO che il costo di copertura per il trasporto è pari a :

E = € 13.000,00

U = € 36.920,00

= **35,30%**

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, si è ritenuto di mantenere le stese tariffe dell'anno scorso :

- Quota fissa mensile € 35,00
- Quota relativa al mese di settembre € 25,00
- Quota giugno (per la scuola primaria) € 10,00
- Quota fissa mensile per spuntino (alunni che non usufruiscono della refezione) € 10,00
- Quota annua progetto "Tempo mensa" (scuola primaria) € 20,00
- Quota pasto € 2,50

Di concedere la seguente **agevolazione** alle famiglie che hanno tre o più figli frequentanti le scuole elementari e materna:

- Quota fissa mensile della refezione scolastica per il terzo figlio e/o più figli: **Esente**

DI DARE ATTO che il costo di copertura per la refezione è pari a :

E = € 71.000,00

U = € 88.250,00

= **80,50%**

SERVIZI CIMITERIALI si ritiene di applicare le seguenti tariffe:

- Loculo € 150,00
- Urna (funeraria e ossario) € 80,00
- Fossa € 300,00
- **Tomba di famiglia**
 - Loculo € 150,00
 - Urna € 80,00
 - Fossa € 215,00

CONCESSIONI COMUNALI:

1. **SALA GINNICO RICREATIVA** per la quale si ritiene di mantenere invariate le tariffe del 2010 prevedendo la gratuità del servizio per l'utilizzo della palestra da parte delle associazioni che ricevono una contribuzione sull'attività da parte del Comune :
 - Importo orario (per associazioni presenti nel Comune) € 2,50/h
 - Importo orario (per altre associazioni) € 10,00/h
 - Importo a partita e/o giornaliero € 60,00
2. **SALE di proprietà COMUNALE**
 - Importo orario € 5,00
3. **USO CAMPO SPORTIVO** per il quale si ritiene di mantenere invariata la tariffa del 2010:
 - Importo mensile € 100,00
 - Importo a partita e/o giornaliero € 50,00
4. **BEACH VOLLEY** A partire dall'estate 2010 nell'area sportiva comunale in località Lillaz è stato realizzato un campo di Beach-Volley, per incentivarne l'utilizzo si ritiene opportuno di consentirne l'utilizzo gratuito.
5. **FRUIZIONE TAVOLI DELL'AREA PIC NIC IN LOCALITA' Druges:** si ritiene di mantenere invariato il costo :
 - Per ogni tavolo occupato durante il periodo di apertura dell'area attrezzata € 5,00
6. **LOCAZIONE POSTI AUTO** si ritiene di mantenere la stessa tariffa del 2010:
 - in un'unica rata annuale anticipata entro la fine del primo mese di decorrenza della locazione.(tariffa mensile € 20,00) € 240,00
7. **CONCESSIONI CIMITERIALI** si ritiene di mantenere invariati i canoni:
 - Concessione di area per 99 anni per tomba di famiglia al mq € 160,00
 - Concessione e/o rinnovo trentennale di loculo € 2.120,00
 - Concessione e/o rinnovo trentennale di celletta ossario € 160,00
 - Concessione e/o rinnovo trentennale di urna cineraria € 260,00

Del che, si è redatto il presente verbale, che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
(F.to : Roberto CRETIER)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to : Ubaldo CERISEY)

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ
Legge Regionale 21.01.2003 n.3 che integra la Legge Regionale 07.12.1998 n. 54

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale **attesta** che copia della presente deliberazione ai sensi dell'art.7 della L.R. 21.01.2003 che inserisce gli articoli 52 bis e 52 ter alla L.R. 07.12.1998 n. 54, **viene pubblicata** all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna.

La presente deliberazione diviene **esecutiva** il primo giorno di pubblicazione e precisamente in **data odierna**.

Saint-Marcel, li 14/03/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to : Ubaldo CERISEY)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.
Saint Marcel , li 14/03/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Ubaldo CERISEY)